

ORDINANZA MUNICIPALE

DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI COMPOSTAGGIO DA PARTE DEI GIARDINIERI PROFESSIONISTI - Modifica

IL MUNICIPIO DI GERRA VERZASCA

richiamata l'Ordinanza municipale dell'1.2.2005 con la quale, all'articolo 1, è stato introdotto il divieto di utilizzazione della piazza di compostaggio da parte dei giardinieri professionisti, i quali devono far capo ad altre strutture private. L'Ordinanza conferma pure l'uso esclusivo della piazza da parte dei privati per l'eliminazione dei rifiuti vegetali provenienti dalle loro proprietà, secondo le disposizioni indicate dall'articolo 7 a) del Regolamento comunale per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti (RRR);

vista la necessità di meglio definire e limitare l'utilizzazione da parte dei privati, onde evitare che il divieto sancito dall'articolo 1 dell'Ordinanza dell'1.2.2005 venga eluso;

visti gli articoli 7 e 20 RRR, e l'articolo 192 della Legge organica comunale;

con risoluzione no. 5186 del 24 aprile 2005

d e c i d e :

1. L'articolo 2 dell'Ordinanza municipale del 1° febbraio 2005 è completato come segue (l'aggiunta è scritta in **grassetto**):

L'utilizzazione della piazza di compostaggio è riservata unicamente ai privati per l'eliminazione dei rifiuti vegetali provenienti dalle loro proprietà private, secondo le disposizioni indicate dall'articolo 7 a) RRR, e che adducono loro stessi e con un mezzo proprio il materiale alla piazza di compostaggio.

2. La modifica di cui al punto 1. entra in vigore immediatamente. Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo.
3. La presente Ordinanza può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, da presentare durante il periodo di pubblicazione agli albi comunali, precisamente dal 28 aprile al 13 maggio 2005.

Gerra Piano, 26 aprile 2005

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Luigi Gnesa

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi